

ne ed accoglienza turistica, denominati I.A.T., previa intesa con l'Agenzia.

2. I Comuni possono autorizzare l'uso della stessa denominazione anche agli uffici di informazione promossi, gestiti e finanziati in collaborazione con gli operatori turistici del luogo, sulla base dell'idoneità dei locali, delle attrezzature e del personale.
3. Tutti gli uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica (I.A.T.) hanno l'obbligo di adottare lo stesso segno distintivo, così come definito dall'A.P.T.
4. L'A.P.T., per giustificati motivi, può revocare l'uso della denominazione I.A.T.
5. Con apposito Regolamento Regionale saranno definite le caratteristiche degli I.A.T., al fine di uniformare il servizio di informazione ed accoglienza turistica sul territorio regionale.

TITOLO II
AGENZIA DI PROMOZIONE
TERRITORIALE - A.P.T.

Articolo 10

Agenzia di Promozione Territoriale
A.P.T.

1. L'Azienda di Promozione Turistica, istituita con L.R. 30 luglio 1996, n. 34, è soppressa a far data dal 30 giugno 2008.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008 è istituita, con sede legale in Potenza, l'Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.), di seguito "l'Agenzia", quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione.
3. Sono trasferiti all'Agenzia, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda di Promozione Turistica, i compiti, le funzioni e le attività in corso, unitamente alle risorse finanziarie e patrimoniali. I rapporti dei lavoratori trasferiti prose-

guono senza interruzione con l'Agenzia di Promozione Territoriale con conservazione della posizione giuridica e del trattamento economico in godimento alla data del trasferimento.

4. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera quale tecnostruttura composta da competenze specialistiche per l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione in materia di promozione turistica e territoriale, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale-contabile, gestionale e tecnica, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e cooperazione.
5. L'Agenzia ha un proprio statuto che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione ed il funzionamento, nonché un proprio regolamento amministrativo/contabile ed una propria dotazione organica.
6. L'Agenzia di Promozione Territoriale ha un ufficio a Matera e può istituire proprie strutture ed altri uffici periferici nelle zone ritenute di alta valenza turistica.
7. La Regione finanzia i programmi dell'Agenzia e le spese per il suo funzionamento entro i limiti di stanziamento del proprio bilancio.

Articolo 11

Compiti dell'Agenzia di Promozione
Territoriale

1. L'Agenzia di Promozione Territoriale, in raccordo con la programmazione regionale, promuove lo sviluppo turistico delle risorse locali e regionali, attraverso azioni tese a caratterizzare, valorizzare e pubblicizzare, in maniera integrata, l'insieme delle risorse storiche, naturali, culturali e paesaggistiche locali, compresi i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato locale, per aumentare l'attrattività turistica del territorio e favorire nuove forme di sviluppo economico sostenibile.

2. L'Agenzia coordina il sistema di comunicazione integrata dei sistemi territoriali regionali e dell'immagine turistica della Basilicata.
3. In particolare l'Agenzia:
- a) promuove la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche locali e regionali, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, ecologico, storico, artistico, monumentale e culturale;
 - b) promuove, anche in forma integrata, i prodotti di particolare pregio che caratterizzano il territorio lucano in riferimento allo sviluppo territoriale;
 - c) favorisce lo sviluppo di aggregazioni, sistemi, reti e altre modalità connettive di attività promosse da soggetti pubblici o privati, singoli o associati, atte a favorire l'integrazione armonica e compatibile tra le politiche del turismo, del governo del territorio e dello sviluppo economico sostenibile, concorrendo ai processi di sviluppo locale;
 - d) individua gli strumenti tecnici per il finanziamento dei progetti di sviluppo turistico locale, predisposti in forma associata da soggetti pubblici e privati, per l'attuazione degli interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica ed alla valorizzazione delle potenzialità socio-economiche del territorio;
 - e) propone le linee guida triennali di promozione turistica, di cui all'art. 5 della presente legge;
 - f) effettua, avvalendosi anche di Unioncamere Basilicata, studi ed analisi dei mercati per conoscere le tendenze e l'evoluzione della domanda, con formulazione di proposte ai competenti organismi regionali;
 - g) fornisce le informazioni sull'evoluzione della domanda e dei mercati e le indicazioni di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico, per consentire di elaborare i progetti di sviluppo turistico in modo mirato;
 - h) promuove manifestazioni, eventi e ogni altra iniziativa di interesse turistico, in concorso con enti, associazioni, consorzi di operatori turistici ed organismi culturali, comprese le associazioni Pro-Loce esistenti sul territorio;
- i) espleta attività di assistenza agli enti locali per l'istituzione di uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati I.A.T.;
 - j) fornisce assistenza tecnica, consulenza ed informazione in materia di promozione turistica a supporto dell'organizzazione e gestione di sistemi turistici locali e di altre forme organizzative stabili ed effettive, idonee a creare l'offerta di prodotti turistici integrati;
 - k) provvede, in collaborazione dei competenti Dipartimenti Regionali e a supporto dell'Osservatorio Turistico Regionale, a rilevare i dati statistici relativi al movimento turistico ed alla consistenza dell'offerta ricettiva regionale, compresi gli agriturismi;
 - l) provvede, altresì, alla trasmissione mensile, dei dati di cui alla lettera k), all'ISTAT, alla Regione, alle Provincie ed ai Comuni nel cui territorio sono presenti più di tre strutture ricettive omogenee;
 - m) predispone le procedure per le attività di cui alle lettere k) e l);
 - n) fornisce assistenza tecnica agli operatori di categoria ed associazioni del settore turistico per la definizione delle strategie e azioni di marketing e l'eventuale supporto tecnico-operativo per l'attuazione delle stesse;
 - o) pubblicizza, previa validazione del Comitato d'indirizzo e la consultazione del Tavolo Tecnico sul Turismo, entro il 30 settembre di ogni anno le linee guida promozionali annuali per l'anno successivo a quello in corso;
 - p) cura la realizzazione e la diffusione di materiale illustrativo ed informativo, pubblicitario ed editoriale, anche attraverso strumenti pubblicitari e mezzi di informazione;
 - q) svolge attività di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa, nazionale ed internazionale e degli "opinion leader";
 - r) stipula apposite convenzioni con tour-operator e operatori turistici, singoli o

associati, per operazioni di cooperazione e co-marketing, allo scopo di promuovere l'effettivo sviluppo delle attività turistiche e delle strutture turistiche regionali;

- s) esercita in ambito locale, quale organismo tecnico, operativo e strumentale della Regione, tutte le altre funzioni in materia di turismo che non siano state demandate dalle leggi ad altri organismi o enti locali.

Articolo 12

Organi dell'A.P.T.

1. Sono Organi dell'Agenzia:
 - a) il Comitato di indirizzo;
 - b) il Direttore Generale;
 - c) il Collegio dei revisori.

Articolo 13

Comitato di indirizzo

1. Il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore delegato, esercita i poteri di indirizzo dell'attività dell'Agenzia, conformemente al Piano Turistico Regionale ed alle modalità attuative stabilite dalla Giunta.
2. Per favorire la realizzazione di un'ampia concertazione e la cooperazione in materia di spese previste all'art. 11 si costituisce il Comitato d'indirizzo tra i Dipartimenti "Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana", "Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità", "Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica" e "Formazione, Lavoro, Cultura e Sport", composto dal Direttore Generale dell'Agenzia e dai Direttori Generali dei Dipartimenti interessati.
3. Per specifiche questioni il Comitato potrà allargare la partecipazione ad altri Dipartimenti, i quali parteciperanno alle riunioni del Comitato mediante il Direttore del Dipartimento interessato.

4. Il Comitato si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore delegato che lo presiede, per indirizzare, a livello regionale, l'attività operativa di promozione, e verificare le modalità attuative e i risultati delle azioni programmate.
5. Per l'espletamento delle attività del Comitato di indirizzo non è previsto alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.
6. Il Comitato di indirizzo si avvale di una Segreteria tecnica per le attività operative di verifica, monitoraggio e coordinamento delle azioni dei Dipartimenti interessati che riguardano la promozione territoriale.

Articolo 14

Direttore Generale dell'A.P.T.

1. Il Direttore Generale è nominato dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dall'entrata in carica del Presidente della Regione, tra persone in possesso di riconosciute competenze, professionalità e esperienze nella promozione territoriale e turistica.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione, in osservanza delle norme del codice civile. In applicazione dell'art. 16, comma 6 della L.R. n. 12/1996 e succ. mod., il Direttore Generale svolge le proprie funzioni per lo stesso periodo di durata in carica del Presidente della Regione, e comunque, svolgendo atti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Direttore Generale ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con ogni altra attività di lavoro subordinato o autonomo e con cariche elettive pubbliche, salvo quanto previsto dall'art. 53